



CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO IN  
**INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO**

*Dipartimento di Ingegneria*

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA  
AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

**Classe di appartenenza:** L7-Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

**Sede didattica:** Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo

## **ALLEGATO n. 4**

### **Regolamento per l'accreditamento delle attività formative integrative**

*Aggiornato al 7/10/2024 a seguito di delibera del CICS del 16/07/2024*



## **Regolamento per Accreditamento delle attività formative integrative**

di cui all'art.10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004

*Approvato nella seduta del CICS del 16/07/2024*

### **Art.1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento ed accreditamento delle attività formative integrative di cui all'art.10, comma 5, lettera d) del D.M.270/2004, previste negli Ordinamenti dei Corsi di Studio.

I Crediti Formativi relativi a tali attività integrative possono essere conseguiti svolgendo le attività di seguito elencate con le modalità specificate per ciascuna di esse.

### **Art.2 – Tirocini di formazione e orientamento; stage**

I tirocini presso studi professionali, imprese, aziende, industrie ed enti pubblici o privati che operano nei campi di interesse per il Corso di Studio vengono assegnati e valutati secondo le modalità specificate nel Regolamento relativo ai Tirocini del Dipartimento di Ingegneria.

### **Art.3 – Conoscenze linguistiche ed abilità informatiche**

Eventuali conoscenze linguistiche diverse da quelle della lingua U.E. (o Inglese di livello B1) di base potranno essere accreditate sulla base di attestati rilasciati da Università o enti pubblici o privati riconosciuti, secondo il relativo livello. A tal fine, lo studente dovrà presentare specifica e documentata richiesta al CICS per le conseguenti determinazioni. Per conoscenze di I livello di una lingua U.E. diversa da quella di base, o per conoscenze di II livello per la stessa lingua di base (o Inglese), potranno riconoscersi sino a 3 CFU.

Analogamente, a seguito di documentata richiesta, il CICS potrà deliberare di accreditare sino a 3 CFU per abilità informatiche conseguite con la frequenza e il superamento di una verifica finale di corsi organizzati da enti pubblici o privati riconosciuti.

L'acquisizione di altre abilità informatiche, telematiche o relazionali potrà dar luogo all'accREDITAMENTO di Crediti Formativi Universitari nella misura di 1CFU per ogni 25 ore di impegno documentato, con verifica finale, a seguito di delibera positiva del CICS, che valuterà la congruenza col progetto formativo del CdS.

### **Art.4 – Corsi professionalizzanti**

Il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere CFU per la partecipazione degli allievi a Corsi professionalizzanti, eventualmente attivati dallo stesso Consiglio ovvero da altri Corsi di studio. Ordinariamente, il riconoscimento di CFU per Corsi professionalizzanti avviene nella misura specificata in una procedura di accreditamento preliminare dei Corsi stessi.

La frequenza di corsi diversi da quelli accreditati può dare luogo al riconoscimento di CFU dietro presentazione, da parte dello studente, di richiesta motivata e documentata al Consiglio di Corso di Studio, che valuta la congruenza dei contenuti del Corso col progetto formativo



dello studente e delibera il riconoscimento di CFU nella misura ritenuta congruente al lavoro individuale svolto, ordinariamente 1 CFU per 25 ore di impegno documentato.

La richiesta di riconoscimento CFU deve essere corredata da attestato di partecipazione e dall'esito di prove di valutazione/verifica dei risultati conseguiti.

### **Art.5 – Seminari, Workshop**

La partecipazione a seminari, visite didattiche, workshop, organizzati dall'Università di Palermo, da organizzazioni studentesche, da altri enti pubblici o privati, potrà essere riconosciuta entro i limiti previsti dal manifesto relativamente all'ambito "altre attività formative", esclusivamente dietro presentazione di richiesta documentata al Consiglio di CdS e previa verifica della congruenza col progetto formativo del CdS.

Ai fini dell'accREDITAMENTO, la richiesta di riconoscimento CFU deve essere corredata da attestato di partecipazione e dall'esito di prove di valutazione/verifica dei risultati conseguiti.

Per le attività che non prevedono il superamento di un test finale di verifica, lo studente, dovrà produrre una documentata relazione sulle attività svolte, sottoscritta dallo stesso e, ove possibile, anche dal soggetto responsabile che ha erogato l'attività. La relazione dovrà essere inviata al Delegato ai Tirocini del Consiglio di CdS entro 30 giorni dalla data di completamento delle relative attività formative.

L'esito della valutazione da parte del Consiglio di CdS e la misura del riconoscimento CFU, eventualmente formulate da Commissione Didattica opportunamente designata dal Coordinatore, saranno trasmesse allo studente che, al raggiungimento del numero totale di CFU previsti dal Manifesto degli Studi, seguirà la procedura per l'accREDITAMENTO descritta al successivo Art.8.

### **Art.6 – Attività lavorative**

Attività lavorative svolte, o in corso di svolgimento (per studenti lavoratori) presso studi professionali, imprese di costruzione, industrie, aziende ed enti pubblici o privati, potranno essere riconosciute per l'assegnazione di CFU integrativi definiti all'art.1, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'attività risulti svolta nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o part-time e sia documentata con certificazione del datore di lavoro da cui risulti la posizione del lavoratore e la tipologia di attività lavorativa;
- la tipologia di attività sia coerente con il progetto formativo del Corso di Studio.

Il riconoscimento dei crediti potrà avvenire nella misura di 1 CFU per 25 ore lavorative, entro i limiti previsti dal manifesto relativamente all'ambito altre attività formative.

Per l'accREDITAMENTO lo studente segue la procedura descritta al successivo Art.8.



### **Art.7 – Altre attività**

Qualsiasi altra attività volta ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero volta ad agevolare le scelte professionali, autonomamente scelta dallo studente, potrà dar luogo all'accREDITAMENTO di Crediti Formativi Universitari purché l'attività svolta sia coerente con il progetto formativo del Corso di Studio ed a condizione che tale attività sia opportunamente documentata.

Dietro presentazione di richiesta che documenti l'effettivo svolgimento con profitto di tali attività, il Consiglio di CdS valuta la congruenza col progetto formativo del CdS e, in caso positivo, delibera il riconoscimento dei CFU, ordinariamente nella misura di 1 CFU per 25 ore di attività documentata, nei limiti esposti nel manifesto degli studi.

Sono comprese le attività formative organizzate e/o già riconosciute dalla Università (quali il servizio civile svolto su progetti dell'Ateneo, per il quale devono essere riconosciuti 6 CFU, giusta delibera del S.A. del 20.06.2005), purché ritenute congruenti col progetto formativo del CdS.

### **Art.8 – AccredITAMENTO delle attività formative integrative**

- 1) Il riconoscimento dei CFU previsti dal presente regolamento avverrà ordinariamente a seguito di una procedura di accredITAMENTO volta a verificare la congruenza delle attività considerate col progetto formativo del CdS e a stabilire la misura del riconoscimento dei CFU.

È possibile riconoscere CFU per attività non preventivamente accredITATE, a seguito di istanza documentata dello studente al CICS, che procederà, eventualmente, anche attraverso designazione di opportuna Commissione, alla valutazione della congruenza delle attività svolte col progetto formativo.

Le istanze di richiesta di accredITAMENTO dovranno sempre essere corredate da:

- descrizione dettagliata delle attività (programma svolto, indice dei contenuti, etc.);
- attestato di partecipazione;
- esito di eventuali verifiche di profitto da parte degli enti che erogano le attività. Per le attività che non prevedono il superamento di un test finale di verifica, lo studente, dovrà produrre una documentata relazione sulle attività svolte, ove possibile sottoscritta anche dal soggetto responsabile che ha erogato l'attività.

- 2) L'accREDITAMENTO delle Altre Attività Formative di cui all'art.10, comma 5, del D.M. 270/2004, previste nei piani di studio, sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Coordinatore del CdS, non appena lo studente avrà acquisito tutti i CFU previsti dal manifesto o, alternativamente, alla conclusione della carriera accademica di ciascuno studente.

A tal fine, non appena maturato il numero di CFU previsti nel manifesto, lo studente dovrà seguire la seguente procedura:

- Trasmette al Delegato ai Tirocini del CdS e al personale di supporto amministrativo del CdS la richiesta di accredITAMENTO come da comma 1) del presente Art.8;
- Con la usuale procedura telematica di iscrizione agli esami di profitto degli insegna-



menti dell'Ateneo, si prenota all'appello di esame relativo alle attività formative di cui si tratta ("Altre attività formative-6CFU" o "Tirocinio-6CFU"), calendarizzato, a seguito delle verifiche di congruenza da parte del CdS, nelle sessioni di esami previste dal calendario accademico di Ateneo.

Per la verbalizzazione non sarà necessaria la presenza dello studente, che troverà accreditati nel proprio piano di studi il relativo numero di CFU.